



**COMUNE DI FLERO**

*PROVINCIA DI BRESCIA*

**Regolamento per l'applicazione  
del tributo comunale sui rifiuti  
e del tributo comunale sui servizi**

**APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 22 DEL 19 LUGLIO 2013  
PUBBLICATO ALL'ABO PRETORIO DAL 19/8/2013 AL 3/9/2013  
ESECUTIVO IL 13/9/2013  
EFFICACE DAL 1 GENNAIO 2013**

## **Indice**

### **CAPO I - Disposizioni Generali**

- Art. 1 - Oggetto ed efficacia del regolamento
- Art. 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti
- Art. 3 - Rifiuti assimilati agli urbani
- Art. 4 - Istituzione del tributo comunale sui rifiuti
- Art. 5 - Soggetto attivo e soggetto gestore del servizio
- Art. 6 - Articolazione e costo del servizio
- Art. 7 - Riduzione per la raccolta differenziata
- Art. 8 - Determinazione della tariffa
- Art. 9 - Presupposti per l'applicazione del tributo
- Art. 10 - Soggetti tenuti al pagamento della tariffa

### **CAPO II - Commisurazione e categorie tariffarie/agevolazioni**

- Art. 11 - Superficie degli immobili e delle aree esterne
- Art. 12 - Calcolo della tariffa per le utenze domestiche
- Art. 13 - Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 14 - Esclusioni
- Art. 15 - Scuole statali
- Art. 16 - Tributo provinciale
- Art. 17 - Riduzioni per le utenze domestiche
- Art. 18 - Riduzioni per le utenze non domestiche
- Art. 19 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
- Art. 20 - Sostituzione del Comune di Flero al soggetto tenuto al pagamento

### **CAPO III - Dichiarazioni, verifiche, riscossione**

- Art. 21 - Obbligo di dichiarazione
- Art. 22 - Contenuto e presentazione della dichiarazione
- Art. 23 - Poteri del Comune
- Art. 24 - Accertamenti
- Art. 25 - Sanzioni
- Art. 26 - Riscossione
- Art. 27 - Interessi
- Art. 28 - Rimborsi
- Art. 29 - Somme di modesto ammontare
- Art. 30 - Contenzioso
- Art. 31 - Tariffa giornaliera di smaltimento

### **CAPO IV - Tributo comunale sui servizi**

- Art. 32 - Oggetto ed efficacia del regolamento circa il tributo comunale sui servizi comunali
- Art. 33 - Istituzione e quantificazione
- Art. 34 - Aliquote
- Art. 35 - Riscossione

### **CAPO V - Disposizioni transitorie e finali**

- Art. 36 - Disposizioni transitorie
- Art. 37 - Clausola di adeguamento
- Art. 38 - Disposizioni finali
- Art. 39 - Disposizioni per l'anno 2013
- Art. 40 - Entrata in vigore

# CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

## Art. 1

### Oggetto ed efficacia del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n° 446, istituisce e disciplina l'applicazione nel Comune di Flero del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi ai sensi dell'art. 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni. Per quanto non contenuto nel presente regolamento si fa riferimento al citato art. 14 del D.L. 201/2011 e alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.
2. Il presente regolamento è efficace dal 1 gennaio 2013. A decorrere dalla stessa data è soppressa la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.

## Art. 2

### Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del D. Lgs. 3 aprile 2006, n° 152, dal regolamento comunale per la disciplina del servizio di nettezza urbana, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce "rifiuto", ai sensi dell'art. 183, comma 1 lett. A) del D. Lgs. 152/2006, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani quelli di cui all'art. 184, comma 2 del citato decreto 152/2006.
5. Sono rifiuti speciali quelli di cui all'art. 184, comma 3, del citato decreto 152/2006.

## Art. 3

### Rifiuti assimilati agli urbani

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A, provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie.
2. L'assimilazione di cui al comma 1 non è soggetta a limiti quantitativi.

#### **Art. 4**

##### **Istituzione del tributo comunale sui rifiuti**

1. Il tributo comunale sui rifiuti, così come identificati agli articoli 2 e 3, è istituito a integrale copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti urbani assimilati avviati allo smaltimento svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale.

#### **Art. 5**

##### **Soggetto attivo e soggetto gestore del servizio**

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa fosse esclusa o esente dal tributo.
2. Il soggetto che si occupa della gestione dei rifiuti, svolta in regime di privativa pubblica sull'intero territorio comunale, è designato come gestore del servizio.
3. Essendo il Comune di Flero soggetto attivo ai fini del tributo gli immobili di proprietà comunale non sono assoggettati alla tassazione di cui trattasi.

#### **Art. 6**

##### **Articolazione e costo del servizio**

1. Il servizio è reso alle utenze domestiche, intese come civili abitazioni e non domestiche, intese come le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
2. Il costo del servizio è integralmente coperto dal gettito della tariffa, che è fissata distintamente in tariffa domestica e tariffa non domestica sulla base di un piano finanziario predisposto dall' Ente tenendo conto degli elementi di costo, dei criteri, delle equivalenze e di ogni altro elemento previsto dalla disciplina in materia, in tempo utile per l'adozione del provvedimento di determinazione della tariffa.
3. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti (costi generali di gestione, costi comuni del servizio, investimenti, ecc.) e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti (costi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti effettivamente prodotti), in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

## **Art. 7**

### **Riduzione per la raccolta differenziata**

1. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'art. 14, comma 18, del D.L. n. 201/2011 e dall'art. 4, comma 2, D.P.R. 158/1999, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata. A tal fine alle utenze che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici onde utilizzare in sito il materiale prodotto, si applica una riduzione pari al 20% della parte variabile.

## **Art. 8**

### **Determinazione della tariffa**

1. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, approvato con D.P.R. 27 aprile 1999, n° 158. La riduzione decorre dall'anno successivo alla presentazione dell'apposita documentazione attestante l'acquisto del composte e dell'apposita istanza di attivazione del compostaggio domestico in modo continuativo. La riduzione cessa di operare dalla data in cui vengono meno i presupposti attestati.
2. La tariffa è determinata per anno solare con deliberazione dell'organo competente entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto per il medesimo esercizio finanziario. Il provvedimento di approvazione delle tariffe individua altresì:
  - a) la ripartizione dei costi del servizio tra utenze domestiche e non domestiche, indicando il criterio adottato;
  - b) i criteri utilizzati per l'applicazione della quota fissa e di quella variabile per le utenze domestiche e per quelle non domestiche.
3. La tariffa sui rifiuti è corrisposta a titolo di acconto e salvo conguaglio.

## **Art. 9**

### **Presupposti per l'applicazione del tributo**

1. Il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, costituiscono presupposto per l'applicazione del tributo.
2. Si intendono per:
  - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse almeno su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;

- b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi.
3. Sono considerati produttivi di rifiuti urbani e assimilati agli urbani nell'ambito delle strutture sanitarie pubbliche e private: gli uffici, i magazzini e i locali ad uso deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, le eventuali abitazioni, i vani accessori dei predetti locali.
  4. Sono escluse dall'applicazione del tributo le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
  5. Ai fini della definizione di cui al primo comma del presente articolo, si considerano suscettibili di produrre rifiuti tutti i locali predisposti all'uso, considerando tali quelli dotati di almeno una utenza attiva tra i servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) ovvero di arredi, attrezzature o altri impianti, anche se di fatto non utilizzati. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
  6. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

#### **Art. 10**

##### **Soggetti tenuti al pagamento della tariffa**

1. In presenza dei presupposti di cui all'articolo precedente, il possessore, l'occupante o il detentore dei locali o delle aree scoperte versano il tributo, commisurato ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
3. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali o delle aree e sussiste sino al giorno in cui l'occupazione o la detenzione cessano, purché tale cessazione venga debitamente e tempestivamente dichiarata.
4. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le

variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 22, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

6. Il tributo è dovuto dai soggetti di cui al precedente comma 1 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare tenuti alla dichiarazione o tra coloro che usano in comune i locali o le aree scoperte.
7. Per le parti in comune di un condominio o di una multiproprietà, utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dai singoli occupanti o conduttori delle medesime.
8. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
9. Per le organizzazioni prive di personalità giuridica, il tributo è dovuto da chi le presiede o le rappresenta.

## **CAPO II - COMMISURAZIONE E CATEGORIE TARIFFARIE/AGEVOLAZIONI**

### **Art. 11**

#### **Superficie degli immobili e delle aree esterne**

1. Per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali, misurata al filo interno dei muri con esclusione di quella parte con altezza inferiore di m. 1,50, e delle aree suscettibili di produrre rifiuti e assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani di cui al D. Lgs. 05 febbraio 1997, n° 22.
2. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche una attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
4. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti al tributo i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

## Art. 12

### Calcolo della tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa e variabile della tariffa applicabile alla singola utenza domestica è calcolata conformemente a quanto specificato nei punti 4.1 e 4.2 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, applicando le tariffe unitarie approvate dal Comune di Flero al variare del numero di componenti il nucleo familiare.
2. Per il calcolo dei componenti il nucleo familiare, le utenze domestiche vengono distinte in:
  - a) utenze domestiche di soggetti residenti, costituite dalle unità abitative occupate da persone che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica;
  - b) utenze domestiche di soggetti non residenti, costituite dalle unità abitative occupate da persone che hanno la propria residenza anagrafica in altra unità abitativa.
3. Per le utenze domestiche di soggetti residenti, il numero dei componenti il nucleo familiare è quello risultante dai dati presenti nell'anagrafe del Comune di Flero al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura.
4. In presenza nella medesima unità abitativa di più nuclei familiari anagraficamente distinti, la quota fissa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'unità abitativa e la tariffa è dovuta dal nucleo familiare più numeroso. Qualora tutti i nuclei presentino lo stesso numero di componenti, la tariffa è dovuta dal nucleo che, per primo, ha stabilito la propria residenza anagrafica nei locali assoggettati a tariffa. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini delle determinazioni della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
5. Le variazioni del numero dei componenti il nucleo familiare verificatesi nel corso dell'anno verranno conguagliate con l'emissione del ruolo dell'anno successivo. L'importo del conguaglio, positivo qualora la variazione sia avvenuta in aumento, negativo diversamente, sarà proporzionale al numero di giorni intercorrenti tra la data di registrazione della variazione in anagrafe e la fine dell'annualità in cui è avvenuta.
6. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero dei componenti il nucleo familiare quello indicato dall'utente o, in mancanza quello di una unità ogni 25 mq di superficie imponibile, con arrotondamento all'unità superiore.



## **Art. 13**

### **Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche**

1. La quota fissa e variabile della tariffa applicabile alla singola utenza non domestica è calcolata conformemente a quanto specificato nei punti 4.3 e 4.4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, applicando le tariffe unitarie approvate dal Comune di Flero al variare della categoria di utenza nell'ambito della classificazione prevista dal decreto per i Comuni superiori a 5.000 abitanti.
2. Le utenze non ricadenti espressamente in una delle categorie di cui al precedente comma 1 sono assegnate alla categoria che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della produzione di rifiuti.
3. L'assegnazione di un'utenza a una categoria è effettuata con riferimento al codice dell'Istituto nazionale di statistica (in sigla ISTAT) quale risulta dal registro delle imprese presso la Camera di commercio (codice ATECO). In mancanza o in caso di erronea attribuzione del codice, si fa riferimento all'attività effettivamente svolta. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività principale, salvo il caso in cui le attività sono esercitate in distinte unità immobiliari, intese come unità immobiliari con diverso codice identificativo dell'unità immobiliare generato sulla base dei relativi dati catastali.

## **Art. 14**

### **Esclusioni**

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile, come a titolo esemplificativo:
  - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici di rete;
  - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
  - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensori, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
  - d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;

- e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
  - f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
  - g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
  3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.
  4. Nella determinazione della superficie da assoggettare a tariffa non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Non sono, pertanto, soggette a tariffa:
    - a) le superfici degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola rifiuti speciali o comunque non assimilati a quelli urbani;
    - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
    - c) le superfici delle strutture sanitarie adibite a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che, su certificazione del responsabile della struttura, ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
    - d) le superfici, diverse da quelle sopra indicate, dove si formano altri rifiuti speciali così definiti da norme di legge.
  5. Per beneficiare dell'esclusione dal pagamento della tariffa, gli utenti presentano al Comune la dichiarazione di cui al successivo articolo 21. Nel caso disciplinato dal comma 4 del presente articolo la dichiarazione riporta che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti speciali o comunque non assimilati. La dichiarazione ha effetto dalla data di presentazione della stessa. Essa contiene la descrizione dei rifiuti speciali derivanti dall'attività esercitata distinta per codice CER,

nonché la documentazione attestante l'avvenuto smaltimento tramite soggetto abilitato. L'Ente si riserva di verificare la documentazione presentata e, qualora riscontrasse la mancanza dei requisiti per godere dell'esclusione, recupera quanto indebitamente detratto.

6. Gli utenti devono comunicare inoltre, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.
7. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommariamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

CATEGORIA	DESTINAZIONE D'USO	% DI RIDUZIONE
04	Distributori di carburante	20%
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	20%

#### **Art. 15**

##### **Scuole statali**

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali resta disciplinato dall'art. 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n° 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n° 31).

#### **Art. 16**

##### **Tributo provinciale**

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero disciplinato dall'art. 31, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, N° 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Brescia sull'importo del tributo comunale, esclusa la maggiorazione di cui all'art. 33.

## **Art. 17**

### **Riduzioni per le utenze domestiche**

1. La tariffa è ridotta attraverso l'abbattimento della quota fissa e della quota variabile alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
  - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30%;
  - b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30%.
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dall'anno di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione e se tali condizioni sono possedute per un periodo temporale superiore a 183 giorni; in caso contrario le riduzioni decorrono dall'anno successivo a quello di sussistenza dei requisiti per la fruizione.
3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

## **Art. 18**

### **Riduzioni per le utenze non domestiche**

1. La tariffa è ridotta attraverso l'abbattimento della quota fissa e della quota variabile nella misura del 30% per i locali diversi dalle abitazioni e per le aree scoperte (comprese le aree operative esterne), adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità o da apposita dichiarazione sostitutiva del soggetto interessato.
3. Si applicano ove compatibili le disposizioni del secondo e terzo comma dell'articolo 17.
4. La tariffa parte variabile dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.
5. Per recupero si intende una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzioni, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. Non può essere considerato recupero il materiale inviato agli inceneritori. Ai fini del presente regolamento non possono essere considerati recupero

i rifiuti utilizzati per produzione di energia né ritrattati per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

6. La percentuale di riduzione fruibile è pari al rapporto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati rapportata alla superficie - con esclusione degli imballaggi secondari e terziari - avviata al recupero ed il coefficiente massimo di produzione teorica  $K_d$  di cui alla tabella delle tariffe unitarie relative ai costi variabili per le utenze non domestiche approvate dal Comune di Flero.
7. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso. La riduzione opera di regola mediante compensazione o rimborso alla prima scadenza utile.

#### **Art. 19**

##### **Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio**

1. Il tributo è ridotto al 40% della tariffa per le utenze domestiche poste a una distanza (misurata dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica) compresa tra 1.000 metri e 1.500 metri dal più vicino punto di conferimento ed al 20% della tariffa per le utenze poste ad una distanza superiore.
2. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

#### **Art. 20**

##### **Sostituzione del Comune di Flero al soggetto tenuto al pagamento**

1. Compete al Settore Servizi Sociali ed abitativi valutare la possibilità di concedere un contributo, fino alla concorrenza dell'importo totale, al pagamento dovuto da quei soggetti che versano in condizioni di particolare disagio economico e/o sociale.
2. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
3. Si applicano ove compatibile le disposizioni del secondo e del terzo comma dell'art 17.

# CAPO III - DICHIARAZIONI, VERIFICHE, RISCOSSIONE

## Art. 21

### Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
  - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
  - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere esenzioni, agevolazioni o riduzioni;
  - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

2. La dichiarazione deve essere presentata:
  - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
  - b) per le utenze non domestiche: dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
  - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

## Art. 22

### Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata entro il 90° giorno successivo al verificarsi dal fatto che ne determina l'obbligo.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche, deve contenere:
  - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
  - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
  - c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, nonché i dati catastali dei locali e delle aree;
  - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
  - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
  - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di esenzioni, riduzioni o agevolazioni.
4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche, deve contenere:
  - α) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
  - β) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
  - γ) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree;
  - δ) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
  - ε) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. E' inoltre possibile presentare la dichiarazione tramite fax o posta elettronica non certificata, allegando alla dichiarazione la copia del documento di identità del dichiarante. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Il Comune ha la facoltà di individuare con apposito provvedimento ulteriori forme e modalità di presentazione della dichiarazione.
6. La mancata sottoscrizione e/o presentazione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

7. In caso di dichiarazione priva di alcuni elementi essenziali alla quantificazione del tributo, il Comune inviterà il contribuente a completare la medesima entro il termine di dieci giorni dalla presentazione della dichiarazione non completa. Nel caso il contribuente non rettifichi e completi la propria dichiarazione, la stessa non verrà ritenuta presentata.

#### **Art. 23**

##### **Poteri del Comune**

1. Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato, munito di tesserino di riconoscimento. L'accesso ai locali ed alle aree da parte del personale autorizzato può essere effettuato nei limiti delle disposizioni legislative previste dall'ordinamento.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.
4. L'esito delle verifiche effettuate è comunicato agli interessati; nel caso in cui l'utente riscontri elementi di discordanza può, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, fornire le precisazioni che, se riconosciute fondate, comportano l'annullamento o la rettifica di quanto comunicato. Il Comune, decorso il termine assegnato, calcola, nei confronti dei soggetti che non si siano presentati o non hanno presentato osservazioni o per i quali non si riconoscano fondate le precisazioni fornite, il relativo importo determinato sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.

#### **Art. 24**

##### **Accertamenti**

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.



3. Il funzionario responsabile del tributo, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, debitamente documentate, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento conformemente a quanto previsto dal Regolamento con Adesione del Comune di Flero.
4. L'utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di una sola rata.
5. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

#### **Art. 25**

##### **Sanzioni**

1. Le violazioni delle disposizioni riguardanti l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi sono soggette alle sanzioni amministrative previste dai Decreti Legislativi n. 471, 472 e 473 del 1997 e successive modificazioni e integrazioni.

#### **Art. 26**

##### **Riscossione**

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo, maggiorazione e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in rate il cui numero e le cui scadenze sono determinate dall'Amministrazione contestualmente all'approvazione del piano finanziario.
2. Il tributo comunale è versato al Comune nelle forme previste e consentite dalla disciplina legislativa in materia. Il Comune potrà integrare le modalità di versamento con ulteriori ed alternativi canali di pagamento.
3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione. Si applica il terzo comma dell'art. 24

#### **Art. 27**

##### **Interessi**

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso, sono computati nella misura del vigente tasso legale incrementato della maggiorazione prevista per legge.
2. Gli interessi sono calcolati con capitalizzazione quotidiana a decorrere dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

#### **Art. 28**

##### **Rimborsi**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura del tasso legale in vigore a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

#### **Art. 29**

##### **Somme di modesto ammontare**

1. In via ordinaria, ai sensi dell'art. 1, comma 168, Legge n. 296/2006, non si procede al versamento ed al rimborso per somme inferiori a € 12,00 per anno d'imposta.
2. Il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi, comprensivi di sanzioni amministrative e interessi, per importi inferiori a quelli determinati ai sensi dell'art. 3, comma 10, D.L. 2 marzo 2012, n° 16.

#### **Art. 30**

##### **Contenzioso**

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D. L.gs. 31 dicembre 1992, n° 546 e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano, altresì, gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dall'art. 24.

## **Art. 31**

### **Tariffa giornaliera di smaltimento**

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola nella misura del 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione delle utenze non domestiche desunta dall'allegato 1 del D.P.R. 158/1999 (tabella 3a), è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Le norme di cui ai precedenti commi del presente articolo si applicano anche ai locali ed alle aree private temporaneamente destinate a feste o attività similari. Nel caso in cui la superficie risulti già assoggettata al tributo comunale sui rifiuti, la tariffa giornaliera verrà ridotta di un importo pari al tributo annuale ordinario rapportato a 365 giorni.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale, compresa la maggiorazione di cui all'articolo 33.

## **CAPO IV - TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI**

### **Art. 32**

#### **Oggetto ed efficacia del regolamento circa il tributo comunale sui servizi comunali**

1. Il presente capo disciplina l'applicazione nel Comune di Flero del tributo comunale sui servizi ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni.

### **Art. 33**

#### **Istituzione e quantificazione**

1. Il tributo comunale sui servizi è istituito a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del Comune di Flero.
2. Il tributo comunale sui servizi ha natura di imposta addizionale rispetto al tributo sui rifiuti e si applica attraverso una maggiorazione del tributo sui rifiuti.
3. La predetta maggiorazione è dovuta dalle utenze domestiche e non domestiche, comprese le utenze soggette al tributo giornaliero, in misura pari al prodotto tra l'aliquota vigente stabilita dal Comune e la superficie soggetta al tributo comunale sui rifiuti.
4. Alla maggiorazione si applicano le medesime riduzioni, agevolazioni ed esclusioni previste per il tributo comunale sui rifiuti.
5. La maggiorazione non si applica al tributo per le istituzioni scolastiche statali di cui all'articolo 15.
6. Il gettito della maggiorazione non può essere destinato, né in tutto né in parte, a coprire il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

### **Art. 34**

#### **Aliquote**

1. L'aliquota base della maggiorazione è stabilita, per ogni tipologia di utenza, in 0,30 euro per ogni metro quadrato di superficie imponibile.
2. Salvo diverse disposizioni di legge, il Consiglio Comunale può, con la deliberazione che stabilisce le tariffe del tributo comunale sui rifiuti, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro per metro quadrato, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove lo stesso è ubicato.

### **Art. 35**

#### **Riscossione**

1. Il tributo comunale sui servizi sarà versato unitamente al tributo comunale sui rifiuti utilizzando le modalità e le forme di versamento stabilite dalla legge.

## **CAPO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

### **Art. 36**

### **Disposizioni transitorie**

1. Il Comune continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della TIA entro i rispettivi termini di decadenza o di prescrizione.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

### **Art. 37**

#### **Clausola di adeguamento**

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

### **Art. 38**

#### **Disposizioni finali**

1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 46, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, essendo soppressi, a partire dal 1° gennaio 2013, tutti i prelievi vigenti relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

### **Art. 39**

#### **Disposizioni per l'anno 2013**

1. Le agevolazioni e le riduzioni derivanti da richieste già presentate ai fini della applicazione della TIA ed in corso di validità per l'anno 2012, si considerano valide ai fini della applicazione del tributo sui rifiuti qualora compatibili.

### **Art. 40**

#### **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data di approvazione da parte del Consiglio Comunale.



## ALLEGATO A

### **Sostanze assimilate ai rifiuti urbani**

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari;
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil – pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

1. rifiuti delle cucine;
2. rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
3. vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi;
4. rifiuti ingombranti;
5. spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
6. indumenti e lenzuola monouso;
7. gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi;
8. pannolini pediatrici e i pannoloni;
9. contenitori e sacche delle urine;
10. rifiuti verdi.

## **ALLEGATO B**

### **Categorie di utenze non domestiche**

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

#### **Comuni con più di 5.000 abitanti**

1. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.), luoghi di culto
2. Cinematografi, teatri
3. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5. Stabilimenti balneari
6. Autosaloni, esposizioni
7. Alberghi con ristorante
8. Alberghi senza ristorante
9. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Agenzie, studi professionali, uffici
12. Banche e istituti di credito
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club